

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5255 del 13/11/2019
Oggetto	FE17A0026 - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD USO INDUSTRIALE DALLO SCOLO TAMPELLINA NEL COMUNE DI ARGENTA (FE) - RICHIEDENTE: AGRI ENERGIE SRL
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5376 del 12/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno tredici NOVEMBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: ACQUE SUPERFICIALI
PROCEDIMENTO FE17A0026
COMUNE DI ARGENTA (FE)
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD
USO INDUSTRIALE DALLO SCOLO TAMPELLINA
RICHIEDENTE: AGRI ENERGIE SRL

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/1995, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE DEL-2019-102 del 7/10/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;;
- il R.D. n. 1285 del 14 agosto 1920 per quanto vigente;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;

- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano e la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche", che ha apportato modifiche ed integrazioni alla "Direttiva Derivazioni" adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015;

PREMESSO CHE:

- con prot. n. PGFE/2017/9996 del 1/09/2017, questo Servizio ha acquisito la domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale della Ditta Agri Energie srl di Argenta (CF/P.IVA 01823740384) mediante nuova opera di presa dallo Scolo Tampellina, nel Comune di Argenta (FE);
- la domanda di concessione in oggetto prevede un prelievo istantaneo massimo di 3 l/s ed un volume annuo di 300 mc per uso industriale (raffreddamento di centrale a biogas);
- con nota prot. n. PGFE/2017/14050 del 14/12/2017 questo Servizio ha comunicato alla Ditta Agri Energie srl la necessità di acquisire documentazione integrativa ai sensi dell'art. 7 del RR 41/2001;
- la ditta richiedente ha fornito le integrazioni documentali richieste con lettera prot. 290118/01U del 29 gennaio 2018 acquisita da questo Servizio al prot. n. PGFE/2018/1097 del 29/01/2018;

DATO ATTO CHE:

- il richiedente ha presentato la dimostrazione del pagamento degli importi dovuti per le spese istruttorie pari a 195 €;
- con avviso pubblicato sul B.U.R.E.R.T. n. 48 del 7/03/2018 è stato dato conto della domanda di concessione in oggetto presentata dalla Ditta Agri Energie srl e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni al riguardo;

- con nota prot. n. PGFE/2018/1599 del 8/02/2018 sono stati richiesti alla Provincia di Ferrara e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara i pareri di competenza previsto dall'art. 12 del RR 41/2001;
- con nota prot. n. 3351 del 26/02/2018 acquisito da questo Servizio al prot. n. PGFE/2018/2461 del 27/02/2018 il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha inviato il parere di competenza sulla base del quale la domanda di concessione richiesta risulta in linea generale compatibile con la potenzialità del sistema distributivo dell'area;
- il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha successivamente rilasciato alla Ditta richiedente la concessione di propria competenza per la realizzazione dell'opera di presa dal Condotto Tampellina con atto n. 401205 prot. cons. 12351 del 30/08/2018;
- non essendo pervenuto da parte della Provincia di Ferrara il parere previsto dall'art. 12 del RR 41/2001 si ritiene applicabile il principio del silenzio assenso ai sensi dell'art. 3 della L 124/2015;
- ai sensi della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, il parere dell'Autorità di Bacino previsto dall'art. 9 del RR 41/2001 e dall'art. 7, comma 2 del RD 1775/33 è sostituito dall'applicazione della Direttiva Derivazioni da parte del soggetto competente sulle istruttorie delle domande di concessione, salvo nei casi in cui l'applicazione della Direttiva evidenzia che sussistono potenziali effetti della derivazione sul bilancio idrico a scala di bacino;
- secondo quanto definito nella Nota integrativa di data 24/10/2018 alla Direttiva Derivazioni, le derivazioni da corpi idrici artificiali sono attualmente escluse dalla valutazione ex ante ai sensi della Direttiva medesima non essendo ancora stati definiti dal Piano di Gestione gli obiettivi specifici e le modalità di valutazione delle pressioni da prelievo per tali corpi idrici;

RILEVATO sulla base della documentazione presentata che:

- la domanda di concessione in esame presentata dalla Ditta Agri Energie srl prevede la realizzazione di nuova opera di presa sullo scolo irriguo Tampellina finalizzata a garantire i necessari apporti idrici per il raffreddamento dei digestori dell'impianto a biogas ubicato in via Nazionale Ponente, nel Comune di Argenta (FE);
- al fine del controllo della temperatura, necessario al corretto funzionamento dell'impianto, si prevede di utilizzare limitati quantitativi di acqua da inserire direttamente all'interno del digestore per mezzo della prevasca esistente;
- i fabbisogni in questione sono quantificati in 300 mc/anno e che i prelievi sono previsti nel periodo maggio-ottobre con una portata massima di 3 l/s;
- le modalità di utilizzo e i quantitativi idrici richiesti non sono tali da giustificare la realizzazione di un impianto di separazione delle acque dal digestato al fine del contenimento dei consumi e del ricircolo della risorsa;
- l'opera di presa in progetto è prevista lungo la sponda dello scolo Tampellina, lato sud, in area demaniale distinta catastalmente al Foglio 91, fronte mappale 220 del Catasto Terreni del Comune di Argenta, ed individuata dalle coordinate UTM* (RER) X: 723387 Y: 946082;

- il manufatto di presa in progetto consiste in tubazione interrata del diametro di 200 mm della lunghezza di circa 15 m che collega la sponda dello scolo ad un pozzetto ubicato nei terreni di proprietà del richiedente, dal quale l'acqua viene prelevata mediante elettropompa di potenza 1,5 kW per l'adduzione alla prevasca del digestore;
- la tubazione interrata di cui sopra attraversa per una fascia di circa 11 m terreni individuati catastalmente al Foglio 92 particella 220 intestati al Demanio della Regione Emilia Romagna;
- al fine di consentire la posa della condotta sui terreni in questione, in data 10/07/2019 al REP. n. 0374, è stata sottoscritta apposita convenzione amministrativa tra la Regione Emilia Romagna e la Società Agricola Agri Energie srl per la concessione in uso dei terreni di proprietà della Regione;

VERIFICATO ai sensi della Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po:

- che il corpo idrico interessato dalla derivazione (Scolo Tampellina) è alimentato tramite lo Scolo Bolognese (codice 051303000000 1 ER) classificato dal Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano come canale artificiale;
- che pertanto, sulla base della nota integrativa del 24/10/2018 alla Direttiva Derivazioni dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, la derivazione in esame è esclusa dalla valutazione ex ante ai sensi della Direttiva medesima;
- che in merito ai potenziali effetti della derivazione sul bilancio idrico a scala di bacino, la portata massima richiesta è al di sotto del valore "soglia" individuato per il Bacino del Fiume Po dall'Autorità distrettuale suddetta, secondo i criteri di cui alla Direttiva Derivazioni medesima;

ACCERTATO CHE:

- l'opera di derivazione in esame non ricade all'interno di aree naturali protette né all'interno di siti della Rete Natura 2000 (SIC-ZPS);
- il progetto non ricade nell'ambito di applicazione della LR 4/2018 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti";

RILEVATO, inoltre che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso richiesta rientra tra le tipologie previste alla lettera c) (uso industriale) dell'art. 152, comma 2, della L.R. n. 3/1999, i cui importi base sono definiti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 65/2015;
- il richiedente è tenuto a versare un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, per un importo pari ad una annualità del canone, ai sensi dell'art. 154 della LR 3/1999;
- le prescrizioni tecniche e le condizioni per la realizzazione e la gestione della opera di presa dallo scolo Tampellina sono contenute nella Concessione n. 401205 prot. Cons. 12351 del 30/08/2018 rilasciata dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ai sensi del RD n. 368/1904, che si intendono riportate integralmente;

RITENUTO:

- che i quantitativi idrici richiesti siano congrui rispetto all'utilizzo cui sono destinati;

- di prescrivere l'installazione di contatore per la misura dei volumi prelevati, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del DLgs 152/2006;
- di prescrivere che i dati dei quantitativi prelevati dovranno essere comunicati annualmente, entro 31 gennaio di ogni anno, a questo Servizio, nonché alla Regione Emilia-Romagna Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016 e dell'art. 95 del DLgs 152/2006;

VISTA la ricezione da parte di questo Servizio dell'atto con il relativo disciplinare tecnico accettato per presa visione a firma del legale rappresentante della ditta richiedente in data 6/11/2019 (assunta agli atti con prot. n. PG/2019/172025 del 7/11/2019);

RITENUTO, sulla base della documentazione presentata e dell'istruttoria esperita, che la concessione possa essere rilasciata fino al 31/12/2028, con l'osservanza delle condizioni, prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO INOLTRE ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo cui è assoggettata l'emissione del presente atto, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ed acquisita da questo Servizio con prot. n. PG/2019/172025 del 7/11/2019;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

D E T E R M I N A

- a) di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta Agri Energie srl (CF/P.IVA 01823740384) con sede legale in Via Nazionale Ponente snc, ad Argenta (FE), la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dallo scolo Tampellina ad uso industriale (raffreddamento di biodigestore), precisando che le concessioni idriche sono condizionate all'aggiornamento al 2021 dei Piani di Gestione del Distretto Idrografico del Bacino interessato e quindi soggette a verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE;
- b) di fissare la quantità d'acqua prelevabile nella portata massima di 0,03 moduli (3 l/s) e nella portata media di 0,019 l/s (periodo da maggio ad ottobre) per un volume annuo massimo prelevabile di 300 mc;
- c) di stabilire che tale derivazione debba essere attuata mediante opera di presa fissa sullo scolo Tampellina su terreni demaniali distinti al Foglio n. 91 fronte mappale n. 220 del Catasto Terreni del Comune di Argenta, con coordinate UTM* (RER) X: 723387 Y: 946082;
- d) di stabilire, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 che il concessionario dovrà provvedere alla installazione ed a garantire il regolare stato di funzionamento e manutenzione di idoneo e tarato strumento per la misurazione dei volumi d'acqua derivati (contatore);
- e) di stabilire che i dati dei quantitativi prelevati nell'anno dovranno essere comunicati, assieme alla lettura del contatore al 31/12 di ogni anno, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a questo Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio, ai sensi della DGR 1195/2016;
- f) di approvare il disciplinare tecnico parte integrante e sostanziale del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;

- g) di precisare che la concessione si intende rilasciata al soggetto indicato al punto a); qualora si verificano condizioni che richiedono un cambio di titolarità della concessione, dovrà essere indirizzata apposita istanza allo scrivente Servizio, ai sensi delle relative normative in merito, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- h) di stabilire che la presente concessione viene rilasciata, ai sensi del R.R. 41/2001 con scadenza al 31.12.2028 salvo provvedimenti di revoca da parte dell'Amministrazione concedente che possono essere adottati ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;
- i) di precisare che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti le derivazioni di acqua pubblica, e non assolve quindi gli altri obblighi ed autorizzazioni da acquisire ai sensi della normativa vigente ed è inoltre vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
- j) di stabilire sulla base della normativa citata in premessa il valore del canone annuo ad uso industriale relativo all'intera annualità 2019 in € 297,73;
- k) di stabilire pertanto che l'importo da corrispondere per il periodo novembre-dicembre 2019 è pari a € 49,62; somma che è stata versata in data valuta 30/10/2019 tramite bonifico bancario identificato dal codice CRO 9015944492 su conto corrente postale con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582, intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411";
- l) di dare atto che il Concessionario ha corrisposto alla Regione Emilia-Romagna la somma dovuta quale deposito cauzionale pari a € 297,73 calcolata ai sensi del R.R. 41/2001 e ss.mm.ii., mediante bonifico bancario identificato dal codice 9015944499 in data valuta 30/10/2019 su conto corrente postale con IBAN IT 18 C 07601 02400 000000367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale"; tale deposito cauzionale potrà essere svincolato solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;
- m) di stabilire che i canoni annuali a partire dall'annualità 2020 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno e che saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e rilevabile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015); il concessionario dovrà, pertanto, versare annualmente l'importo aggiornato del canone di concessione effettuando tutti i versamenti in questione sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582 indicando il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questo Servizio per il regolare esercizio della concessione;
- n) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;
- o) di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a 200,00 €;

- p) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- q) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
- r) di rendere noto agli interessati che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale competente entro 60 giorni dalla ricezione secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

LA RESPONSABILE
Dott.ssa Marina Mengoli
firmato digitalmente

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dallo scolo Tampellina nel comune di Argenta (FE) ad uso industriale richiesta dalla Ditta Agri Energie srl (CF/P.IVA 01823740384) - Procedimento cod. n. FE17A0026.

ART. 1 – DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE E LORO UBICAZIONE

Il prelievo di acqua verrà effettuato mediante opera fissa sullo scolo Tampellina su terreni demaniali distinti al Foglio n. 91 fronte mappale n. 220 del Catasto Terreni del Comune di Argenta, individuata dalle coordinate UTM* (RER): X: 723387 Y: 946082.

Il manufatto di presa in progetto consiste in una tubazione interrata del diametro di 200 mm e della lunghezza di circa 15 m che convoglia le acque all'interno di un pozzetto nei terreni di proprietà del richiedente dal quale l'acqua viene prelevata mediante elettropompa della potenza di 1,5 kW e recapitata alla prevasca del digestore.

ART. 2 – QUANTITÀ DELL'ACQUA DA DERIVARE, MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA DERIVAZIONE E DESTINAZIONE D'USO DELLA STESSA

Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nella portata massima di 0,03 moduli (3 l/s) e nella portata media di 0,019 l/s (periodo maggio - ottobre), corrispondenti ad un volume annuo massimo di 300 metri cubi.

Il prelievo potrà essere esercitato nel periodo maggio - ottobre nei limiti dei quantitativi sopra indicati.

Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso.

La risorsa derivata viene utilizzata per uso industriale (raffreddamento del digestore) al servizio della centrale a biogas sita in Via Nazionale Ponente nel Comune di Argenta (FE).

ART. 3 – OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 il concessionario dovrà provvedere alla installazione/manutenzione di idoneo e tarato strumento per la misurazione dei volumi d'acqua prelevati (contatore), nonché a garantirne il buon funzionamento e l'accessibilità in caso di sopralluogo.

I dati dei quantitativi prelevati nell'anno (mc) e la lettura del contatore al 31/12 dovranno essere comunicati entro 31 gennaio di ogni anno, a questo Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna (pec: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it) e all'Autorità di Bacino competente per territorio (pec: protocollo@postacert.adbpo.it) ai sensi della DGR 1195/2016.

La realizzazione e l'esercizio dell'opera di derivazione è condizionata al rispetto delle condizioni contenute nella Concessione n. 401205 prot. cons. 12351 del 30/08/2018 rilasciata dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ai sensi del RD n. 368/1904, che si intendono riportate integralmente.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, per le necessarie approvazioni.

Sono proibite la subconcessione a terzi e l'utilizzo da parte di altri soggetti, in tutto o in parte, delle acque concesse.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendono necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la tutela della risorsa idrica sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato, che dovrà riportare i seguenti dati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **FE17A0026**;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. Sarà cura del concessionario provvedere alla manutenzione od alla sostituzione del cartello, qualora necessaria.

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

La concessione è assentita fino al 31/12/2028, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla data di scadenza della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001. Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La domanda di rinnovo senza variazioni presentata entro il termine previsto da diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo, fermo restando l'obbligo di pagamento del canone ed il rispetto degli altri vincoli previsti dal presente disciplinare.

La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta a questo Servizio entro il termine di scadenza della concessione.

Il concessionario può rinunciare alla concessione prima della scadenza dandone comunicazione scritta a questo Servizio, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di comunicazione della rinuncia.

ART. 5 – CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo indicato nell'atto di concessione, di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative. Di conseguenza, in assenza di diverse comunicazioni da parte dell'Amministrazione concedente, il Concessionario dovrà provvedere annualmente al calcolo dell'importo da versare prendendo a riferimento il canone dovuto per l'intera annualità precedente ed applicando l'adeguamento in base all'indice dei prezzi al consumo stabilito dall'ISTAT e disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno.

I versamenti andranno effettuati sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411" tramite bollettino postale o tramite bonifico bancario (IBAN IT 42 C 07601 02400 001018766582) indicando il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questo Servizio per il regolare esercizio della concessione.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

ART. 6 – DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte gli obblighi derivanti dall'atto di concessione.

L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ART. 7 – REVOKA/DECADENZA

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

Il concessionario decade inoltre quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda.

Nel caso in cui alla lettera d) sopra citata la decadenza è immediata.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la concessione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di tutela della risorsa idrica, oppure al verificarsi anche di una sola delle circostanze che ne determinano la decadenza ai sensi dell'art. 32 del RR 41/2001 senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente e senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 8 – CESSAZIONE DELLA DERIVAZIONE

Il prelievo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla dismissione a regola d'arte delle opere di derivazione; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare ad ARPAE SAC di Ferrara e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara la cessazione d'uso della derivazione alla scadenza della concessione o in caso di rinuncia.

In questi casi, come nei casi di revoca o decadenza, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese alla rimozione delle opere ed al ripristino dello stato dei luoghi ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. Qualora non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione di lavori con oneri e spese a carico del concessionario.

ART. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo della risorsa ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della derivazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico dell'intestatario, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dall'atto di concessione e dal presente Disciplinare Tecnico. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

E' fatto salvo ogni altro adempimento previsto dalle leggi vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.